

Decontribuzione, stop discriminazioni bonus anche a chi è assunto con agenzia

L'INPS AVEVA
INTERPRETATO
LA NORMA NEGANDO
LO SGRAVIO
PER IL LAVORO
IN SOMMINISTRAZIONE

FA FEDE LA SEDE
DOVE SI LAVORA
E NON QUELLA
DELLA SOCIETA
CHE HA FATTO
DA INTERMEDIARIA

IL CASO

«Il governo e in particolare il ministro per il Sud e il ministero del Lavoro, hanno finalmente provveduto a correggere uno svarione rischioso dell'Inps, più volte evidenziato da [Assolavoro](#) anche assieme ai sindacati, in merito allo sgravio in caso di somministrazione di lavoro». Le parole di [Alessandro Ramazza](#), presidente di [Assolavoro](#), l'Associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro che rappresenta oltre l'85 per cento del settore, sono il commento migliore alle "precisazioni" del dicastero del Lavoro sul caso della decontribuzione Sud (il taglio del costo del lavoro al 30 per cento diventato legge su iniziativa dell'ex ministro del Sud Beppe Provenzano) "negata" ai lavoratori assunti attraverso Agenzie di somministrazione che non avevano la sede legale al Sud. «L'Istituto di Previdenza, infatti - continua [Ramazza](#) la cui Associazione era stata la prima a segnalare il caso, ripreso il 15 gennaio scorso dal *Mattino* - contravvenendo a principi consolidati e introducendo un unicum nel sistema normativo, aveva ancorato il riconoscimento dello sgravio contributivo alla sede dell'Agenzia per il Lavoro invece che a quella dell'azienda presso la quale il lavoratore somministrato presta effettivamente la propria attività». Una interpretazione che rischia-

va di dare vita a situazioni paradossali: ad esempio, quella di «occupati che avrebbero prestato la propria attività nella stessa sede aziendale al Sud, con il medesimo contratto degli altri colleghi ma alcuni con lo sgravio e altri senza, fino a casi di lavoratori destinatari dello sgravio ma impiegati in aree del Paese diverse dal Sud».

L'INTERROGAZIONE

Il chiarimento del ministero del Lavoro è avvenuto dopo un'interrogazione in Commissione presentata dal deputato Pd Antonio Viscomi. «L'interpretazione dell'Inps - vi si legge - assicura il beneficio alle sole agenzie di somministrazioni che abbiano la sede legale ubicata in una delle regioni svantaggiate senza tener conto del luogo dove ha sede l'azienda che utilizza il lavoratore in somministrazione. Da ciò la paradossale conseguenza di estendere il beneficio denominato «decontribuzione Sud» ai lavoratori utilizzati da aziende o unità operative di aziende con sede in regioni settentrionali se e a condizione che siano assunti da agenzie di somministrazione con sede legale in regioni svantaggiate». E nel contempo di «negarlo ai lavoratori assunti da agenzie con sede legale nelle regioni settentrionali ma utilizzati da aziende operanti al Sud, nelle regioni svantaggiate». Viscomi aveva osservato che «poi-

ché il costo del lavoro in somministrazione supportato dall'azienda utilizzatrice è direttamente correlato al costo del lavoro supportato, come datore di lavoro, dall'agenzia di somministrazione, ne segue un evidente effetto distortivo rispetto all'obiettivo di sostenere l'occupazione nelle regioni meridionali».

Tesi recepita in pieno dal ministero del Lavoro: «Ai fini del riconoscimento del beneficio - si legge nella risposta -, assume rilevanza la collocazione territoriale della prestazione lavorativa presso l'utilizzatore nelle aree svantaggiate e non la sede dell'Agenzia datrice di lavoro, e ciò in linea anche con quanto previsto» dalle norme di legge. Contro l'interpretazione dell'Inps si era pronunciato pochi giorni fa anche il Tar accogliendo il ricorso presentato da [Adecco](#), una delle più importanti Agenzie di somministrazione del Paese.

n. sant.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2920 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

